**Articolo XXX**

*(Modifica all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125)*

All’articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «*entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali*» sono sostituite dalle seguenti: «*entro il 30 aprile 2023*».

**Relazione illustrativa**

La disposizione, novellando il comma 9-*bis* dell’articolo 9-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, modifica il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici, in deroga alla disciplina vigente sulle modalità procedurali del ripiano e limitatamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 luglio 2022, sono tenute ad adempiere all’obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa posto a loro carico. In particolare, viene stabilito che le suddette aziende fornitrici debbano effettuare entro il 30 aprile 2023 gli adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome.

**Relazione tecnica**

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.